

**TRASPARENZA SU INCIDENTI FERROVIARI E INCHIESTE:  
TABELLA DI RAFFRONTO TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><u>Progetto di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 7908-2016 ATTO di Governo n° 74 - All'esame delle Commissioni parlamentari per il parere</u></p>   | <p><u>DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).</u></p>   | <p><u>Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ".Lgs. 162 – 2007</u></p>  | <p><u>DIRETTIVA 2004/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie</u></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Articolo 23 Procedura investigativa</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 23 Procedura d'indagine</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Art. 21. Procedura investigativa</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 22. Procedura investigativa</b></p>  |
| <p>1. (...)<br/>2. (...)<br/>3. (...)<br/>4. <b>L'indagine è condotta in modo trasparente</b>, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. In particolare, il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l' ANSFISA, l'ERA, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti ed i rappresentanti del personale e degli utenti, <b>possono fornire le informazioni tecniche</b> pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, l'Organismo investigativo tiene conto altresì delle esigenze delle vittime e dei loro parenti e li tiene regolarmente informati dello svolgimento dell'indagine.</p> | <p>1. (...)<br/>2. (...)<br/>3. L'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti <b>devono poter fornire le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine.</b> L'organismo investigativo tiene conto altresì delle ragionevoli esigenze delle vittime e dei loro parenti e li tiene informati dei progressi compiuti nell'indagine.</p> | <p>1. (...)<br/>2. L'indagine e' condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti <b>sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione</b></p> | <p>1. (...)<br/>2. (...)<br/>3. L'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'autorità preposta alla sicurezza, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti <b>sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e</b> devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione</p> |